



# **CITTÀ DI AVIGLIANO**

(Provincia di Potenza)

**Settore I - Amministrativo**

Responsabile Dr.ssa Iannielli Pina

**DETERMINAZIONE**

**N. 188 del 30/04/2026**

**REGISTRO GENERALE**

**N. 413 del 30/04/2026**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Determinazione semplificata di affidamento diretto nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara aperta.</b>
-----------------	--

## **Il Responsabile del Settore I - Amministrativo, Dr.ssa Iannielli Pina**

### **Visti:**

- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000, che prevede l'attribuzione delle funzioni e i poteri di gestione di cui all'art. 107 c. 2 e 3, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco n. 14 del 30/12/2024, con cui la sottoscritta è nominata Responsabile del Settore I "Amministrativo";
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 217/2010, di modifica e integrazione alla Legge n. 136/2010;
- l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs n. 36/2023;

**Vista** la dotazione organica del Comune di Avigliano, rideterminata con DGC n.76 del 05/12/2024;

### **Visti:**

- il Macromodello del Comune di Avigliano, aggiornato con deliberazione di G.C. 80 del 17.12.2024, nell'ambito del quale a partire dal 1° gennaio 2025 la struttura dell'Ente è stata ripartita in n. 4 centri di responsabilità e, dunque, in n. 3 Settori oltre alla Polizia Locale, quali unità organizzative di massimo livello;
- il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028, approvata con deliberazione di C.C. n. 35 del 30 dicembre 2025;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30 dicembre 2025;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028, (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000), approvato con DGC n. 3 del 16/01/2026;

### **Visti:**

- il D. Lgs. n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 267/2000;

### **Premesso** che:

- per effetto di precedente procedura di gara aperta, con Determinazione n. 792 del 13/08/2025 veniva affidato il servizio di refezione scolastica all'operatore economico GLM Ristorazione S.r.l.;
- la suddetta procedura è stata oggetto di contenzioso amministrativo, conclusosi con sentenza del TAR Basilicata n. 594 del 29/12/2025, confermata in sede di appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3058/2026, pubblicata in data 17/04/2026;
- i suddetti provvedimenti giurisdizionali hanno disposto l'annullamento della procedura di gara e degli atti conseguenti;

### **Considerato** che:

- l'annullamento giurisdizionale ha determinato l'inefficacia dell'affidamento originario e la necessità di indire una nuova gara;
- la situazione emergenziale deriva da provvedimenti giurisdizionali sopravvenuti, vincolanti e non imputabili alla stazione appaltante;
- l'Ente è tenuto a indire una nuova procedura aperta conforme al D.Lgs. 36/2023;
- sono in corso le attività di revisione degli atti di gara, adeguamento del capitolato e definizione del quadro economico aggiornato;
- il servizio di refezione scolastica costituisce servizio pubblico essenziale, connesso al diritto allo studio;

- la sua interruzione determinerebbe grave pregiudizio per l'utenza;
- non è praticabile la proroga tecnica, in quanto l'affidamento originario è venuto meno;
- non è praticabile una procedura negoziata, per incompatibilità dei tempi minimi con l'avvio del servizio e stante la necessità di assicurare continuità immediata;
- ogni diversa modalità di affidamento, pur astrattamente praticabile, risulta in concreto incompatibile con l'urgenza di attivazione del servizio, determinando un'interruzione non consentita del servizio pubblico essenziale;

**Considerato che:**

- l'Amministrazione deve assicurare, senza soluzione di continuità, lo svolgimento del servizio di refezione scolastica sino all'individuazione del nuovo concessionario mediante procedura conforme al d.lgs. 36/2023 e comunque fino alla data del 31.05.2026;
- il servizio di refezione scolastica risulta già avviato in esecuzione anticipata sotto riserva, nelle more della definizione del contenzioso conclusosi con l'annullamento della procedura da parte del TAR e del Consiglio di Stato, e che l'anno scolastico è attualmente in corso, con conseguente necessità di garantire la continuità del servizio senza interruzioni
- l'attivazione immediata di una procedura concorrenziale, pur doverosa, richiede tempi tecnici minimi per la predisposizione degli atti, l'acquisizione del CIG, la pubblicazione/consultazione degli operatori economici, la ricezione delle offerte, la verifica dei requisiti e la formalizzazione del nuovo rapporto;
- l'attuale assetto organizzativo del servizio (centri di cottura, personale impiegato, logistica distributiva, approvvigionamenti e piani alimentari già attivi) è integralmente riconducibile all'operatore economico che ha dato esecuzione al servizio medesimo, il quale risulta, allo stato, l'unico soggetto in grado di assicurare l'immediata prosecuzione delle prestazioni senza soluzione di continuità;
- il subentro di un diverso operatore economico, in assenza di un adeguato periodo di transizione e di una procedura selettiva compiuta, determinerebbe un'interruzione o comunque un grave disservizio, incompatibile con la natura essenziale del servizio e con la tutela dell'utenza scolastica;

**Considerato, altresì, che:**

- nelle more di tale attività, sussiste la necessità di assicurare una copertura giuridica immediata ed eccezionale al servizio, limitata al tempo strettamente indispensabile all'individuazione del nuovo operatore economico;
- nel brevissimo periodo intercorrente tra la data del presente provvedimento e l'espletamento della procedura di affidamento temporaneo o della nuova procedura di gara, l'attuale gestore risulta l'unico operatore concretamente in grado di garantire l'immediata prosecuzione del servizio senza fase di subentro, senza interruzione degli approvvigionamenti, senza discontinuità nella gestione delle diete speciali e senza rischi organizzativi e igienico-sanitari connessi a un cambio repentino di operatore;
- la presente determinazione non costituisce rinnovo, proroga ordinaria o affidamento stabile della concessione, ma misura eccezionale, temporanea e strettamente funzionale alla tutela della continuità del servizio pubblico;

**Dato atto che:**

- l'affidamento disposto con il presente provvedimento ha durata limitata dal 1.05.2026 al 31.05.2026 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova;
- il valore stimato del presente affidamento è calcolato in base al costo del pasto consumato pari a euro 5,34 oltre IVA di legge;
- le condizioni economiche e gestionali applicabili nel periodo temporaneo saranno quelle già previste nel precedente rapporto/negli atti di gara annullati, ove compatibili, e comunque condizioni non peggiorative per l'Ente e per l'utenza;
- è prevista la possibilità della proroga tecnica nelle more della conclusione della nuova procedura di gara;
- restano ferme le tariffe applicate all'utenza, le agevolazioni, le esenzioni, le modalità di pagamento e ogni ulteriore condizione essenziale già stabilita dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni espressamente approvate;

- l'Amministrazione ha già provveduto alla rettifica degli atti di gara, in conformità a quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato di annullamento della precedente procedura, con la conseguenza che la nuova gara di durata triennale è in fase di pubblicazione;

**Considerato** pertanto che la scelta dell'operatore economico deve ritenersi, nel caso di specie, vincolata in concreto all'attuale gestore del servizio, in ragione:

- della necessità di garantire la continuità immediata delle prestazioni;
- dell'impossibilità tecnica e temporale di attivare soluzioni alternative senza pregiudizio per il servizio;
- del contesto emergenziale determinato dall'annullamento giurisdizionale della gara e dalla contestuale pendenza dell'anno scolastico;

**Ritenuto** che:

- nel caso di specie, si intende derogare motivatamente al principio di rotazione, in considerazione della peculiare natura del servizio, riconducibile ai servizi sociali disciplinato dall'art. 130 del D. Lgs. n. 36/2023, nell'ambito del quale assumono rilievo specifico la qualità del servizio e la regolarità della prestazione resa all'utenza scolastica;
- l'anno scolastico è ormai prossimo alla conclusione, residuando circa un mese di servizio, l'eventuale avvicendamento dell'operatore economico in questa fase determinerebbe possibili criticità organizzative e discontinuità nell'erogazione delle prestazioni, con potenziale pregiudizio per gli utenti beneficiari del servizio;
- pertanto, tenuto conto della necessità di assicurare continuità, stabilità e regolare conclusione del servizio fino al termine dell'anno scolastico, si ritiene giustificata la deroga al principio di rotazione, in ottemperanza ai principi di qualità, continuità accessibilità del servizio e ai principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;

**Ritenuto**, infine, che tale scelta risulta coerente con i principi di risultato e di buon andamento dell'azione amministrativa, configurandosi come misura eccezionale e temporanea, adottata al solo fine di evitare soluzioni di continuità nell'erogazione del servizio, in un contesto caratterizzato da tempistiche incompatibili con l'espletamento di un confronto competitivo;

**Dato atto** che l'articolo 62, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a euro 500.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**Visto** l'articolo 1, comma 450 della legge n. 296/2006 per il quale le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

**Richiamate** inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 26, comma 3 e 3 bis della legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 145/2018, che prevede per gli acquisti di beni e servizi superiori a euro 5.000,00 l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici;

**Rilevato** che il servizio innanzi citato non rientra in alcune delle fattispecie per cui vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da CONSIP o altri soggetti aggregatori;

**Vista** la trattativa diretta RDO n. 6263642 inoltrata all'operatore economico GLM Ristorazione S.r.l., codice fiscale XXXXX;

**Dato atto** che:

- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **BB7D14B9BD**
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante acquisizione del DURC in corso di validità;
- l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, con utilizzo di conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, ai sensi della normativa vigente;

**Rilevato**, altresì, che l'operatore individuato possiede, come comprovato dalla documentazione prodotta e come verificato, l'esperienza pregressa idonea nel settore oggetto di affidamento in conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 36/2023;

**Evidenziato**, altresì, che ai sensi degli artt. 94 e 95 di cui al D. Lgs n. 36/2023, l'operatore economico ha allegato le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla legge;

**Considerato** che, nel caso di specie, si procederà successivamente alla verifica dei requisiti, a causa dell'impossibilità tecnica e temporale di procedere in questa fase;

**Rilevato** che, in proposito, l'ordinamento non esclude che la verifica sui requisiti in alcune fattispecie possa avvenire successivamente all'attribuzione dell'efficacia all'aggiudicazione (costituisce argomento che avvalorata tale evoluzione, peraltro, l'inserimento ad opera del D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - cosiddetto "correttivo", nell'art. 99 del D. Lgs. n. 36/2023 sulla verifica del possesso dei requisiti, del comma 3-bis);

**Dato atto** che il servizio mensa è un servizio a domanda individuale e in quanto tale è prevista la contribuzione da parte degli utenti che ne usufruiscono, rimanendo a carico del Comune:

- la spesa per i pasti per il personale docente, cui si farà fronte con fondi derivanti da specifici trasferimenti ministeriali;

- la compartecipazione di spesa, sulla base delle Fasce ISEE, cui si farà fronte con risorse del bilancio comunale;

**Dato atto** che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs n. 36/2023, è la dott.ssa Pina Iannielli, responsabile del Settore I "Amministrativo" del Comune di Avigliano;

**Dato atto** che la presente determinazione diverrà efficace ed esecutiva solamente dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 e art. 147-bis, comma 1 D. Lgs. n. 267/2000);

**Dato atto** che il Responsabile del Procedimento ha attestato l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

*tutto quanto sopra premesso e richiamato, per le motivazioni suesposte*

## **D E T E R M I N A**

**1. di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2. di procedere**, per le motivazioni espresse in premessa, all'affidamento diretto ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023 del servizio di refezione scolastica in favore dell'operatore economico G.L.M. Ristorazione S.r.l. nelle more dell'individuazione dell'operatore economico;

**3. di dare atto** che il presente affidamento ha natura eccezionale, temporanea e strumentale, è finalizzato esclusivamente a garantire la continuità del servizio e comunque non oltre il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara ordinaria;

**4. di stabilire** che la durata dell'affidamento temporaneo decorre dal 01.05.2026 al 31.05.2026 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo operatore economico, con cessazione automatica in caso di individuazione anticipata del nuovo concessionario

**5. di impegnare** l'importo di euro 17.668,75 **sul capitolo 2900/99 del bilancio 2026-2028** a completo valore dell'affidamento, considerata la circostanza che l'operatore ha incassato direttamente dagli utenti le somme a ristoro parziale del servizio ad erogarsi;

**6. di dare atto** che il presente provvedimento costituisce contestualmente decisione a contrarre e atto di affidamento;

**7. di disporre** che l'operatore economico è tenuto a garantire la continuità del servizio senza soluzione di continuità, nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal capitolato;

**8. di dare atto** che il rapporto contrattuale avrà termine automaticamente, senza necessità di disdetta, recesso o ulteriore comunicazione, con decorrenza dalla data di efficacia dell'aggiudicazione della procedura ordinaria, anche ove tale aggiudicazione intervenga anticipatamente rispetto alla scadenza originariamente prevista;

**9. di disporre** che l'operatore economico è tenuto a garantire, alla cessazione del contratto, il regolare passaggio di consegne al nuovo affidatario, senza soluzione di continuità;

**10. di stabilire** che, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000:

1. l'oggetto dell'affidamento riguarda il servizio di refezione scolastica;
2. la durata dell'affidamento è pari a un mese, con opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023;
3. l'importo dell'affidamento è calcolato in base al costo del pasto consumato pari a euro 5,34 oltre IVA di legge;
4. il criterio di selezione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**11. di avviare** contestualmente la gara aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023;

**12. di dare atto** che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è la dott.ssa Pina Iannielli, responsabile del Settore I "Amministrativo" del Comune di Avigliano;

**13. di dare atto** che la presente determinazione diverrà efficace ed esecutiva solamente dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 e art. 147-bis, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

**14. di attestare** l'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla l. n. 190/2012, dell'art. 6-bis della l. n. 241/1990, e dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di cause di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

**15. di dare atto** che, ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale [www.comune.avigliano.pz.it](http://www.comune.avigliano.pz.it) e in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

**16. di trasmettere** copia della presente, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

Il Responsabile Settore I - Amministrativo  
Firmato digitalmente  
Dr.ssa Iannielli Pina

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione*